

Il sistema [Eurodac](#) è stato istituito dal [Regolamento \(CE\) n.2725/2000](#) al fine di controllare le impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (1990).

La Convenzione ha lo scopo di facilitare l'azione degli Stati membri davanti alle evidenti difficoltà nell'individuare gli stranieri che avessero già presentato una domanda di asilo in un altro Stato membro. Il sistema Eurodac implementa tale necessità permettendo ai paesi dell'Unione europea di identificare i richiedenti asilo e le persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione.

Tramite il confronto delle impronte presenti nel sistema Eurodac, i paesi dell'UE possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già presentato una domanda in un altro paese dell'UE o se un richiedente asilo è entrato irregolarmente nel territorio dell'Unione.

Per quanto riguarda la protezione dei dati a carattere personale, i paesi dell'UE che inviano dati a Eurodac devono garantire che le impronte siano rilevate nel rispetto della legalità e che, sempre nel rispetto della legalità, avvengano tutte le operazioni relative al trattamento, la trasmissione, la conservazione o la cancellazione dei dati stessi. La Commissione verifica la corretta applicazione del presente regolamento da parte dell'unità centrale e adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale. Oltre a ciò, essa deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate.

Le attività di trattamento dei dati dei paesi dell'UE vengono monitorate da autorità nazionali di controllo, mentre quelle della Commissione vengono monitorate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Oltre ai paesi dell'UE, il presente regolamento viene applicato dai paesi che (sulla base di accordi internazionali) applicano il [regolamento "Dublino II"](#), vale a dire l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.